



ITI Francesco Severi Padova

Settore Tecnologico - Informatica, Elettronica-Automazione, Meccanica e Meccatronica



REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

a.s. 2018-19

Regolamento d'Istituto sul Bullismo e Cyberbullismo

1. Premessa

La L. 71/2017: *“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”*, a completamento della Legge 107 del 2015, all'art. 5 prevede che, nell'ambito della promozione degli interventi finalizzati ad assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali del territorio, il Dirigente Scolastico, definisca le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 235/07) affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. A tal proposito, invita diversi soggetti a sviluppare una progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del *cyberbullismo*, secondo una prospettiva di **intervento educativo e mai punitivo**. *Le sanzioni, di fatto, “hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica”*.

Il DPR 235 del 2007 (che modifica lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse), affida all'Istituzione Scolastica la redazione di un Regolamento in cui vengono riportati i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con le relative sanzioni, che, alla luce della legge 71/2017 devono individuare condotte riferite al bullismo e cyberbullismo e, pertanto, essere previste adeguate sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti

Centrale resta il ruolo della Scuola che, **a fianco ai genitori**, si propone di realizzare azioni per favorire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole, responsabilizzando le alunne e gli alunni attraverso interventi formativi, informativi e partecipativi e combattendo i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

I bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante *“Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”*;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante *“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante *“Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”*;

- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

Le sanzioni avranno una durata temporanea, saranno proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

2. Che Cosa sono il bullismo e il cyberbullismo

a) Il bullismo

È un comportamento **aggressivo** teso ad arrecare danno ad un’altra persona; è rivolto ad uno **stesso individuo**, si **ripete nel tempo** e spesso **la vittima non riesce a difendersi**.

Si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo.

Il bullismo si basa, quindi, su **tre principi**:

- Intenzionalità.
- Persistenza nel tempo.
- Asimmetria nella relazione.

Ci possono essere diverse tipologie di bullismo:

- **Fisico**: quando le prevaricazioni avvengono attraverso il contatto fisico, cioè quando la vittima viene aggredita con spintoni, sgambetti, schiaffi, calci, pugni, strattoni; quando viene afferrata per i vestiti, sbattuta al muro, messa alle strette in un angolo, introdotta in altri luoghi con la forza, spogliata, etc., o quando vengono maltrattati i suoi oggetti personali.
- **Verbale**: le prevaricazioni avvengono attraverso il linguaggio: insulti, derisioni, fastidiosi nomignoli, piccole minacce, offese.
- **Indiretto**: fare pettegolezzi, isolare dalle attività di gruppo sino all’esclusione totale, manipolare le relazioni tanto da rompere tutti i rapporti di amicizia di cui gode la vittima.

b) Il Cyberbullismo

Presenta elementi di **continuità** rispetto al bullismo tradizionale, **MA** mostra altrettanti elementi di **novità**, che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno e che derivano propriamente dalle

modalità interattive, mediate dalle nuove tecnologie. Oltre agli elementi sopra elencati di intenzionalità, persistenza nel tempo e asimmetria relazionale, presenta caratteristiche proprie:

- **Anonimato** (ingenera deresponsabilizzazione)
- **Non ha spazio né tempo** (facilità di accesso)
- **Pubblico molto più vasto.**
- **Permanenza nel tempo:** ciò che si pubblica è connotato da un 'per sempre'.
- **Rapidissima diffusione,** anche ben oltre i propri confini territoriali

Tra le varie tipologie di cyberbullismo elenchiamo brevemente:

- **Flaming:** ossia le battaglie verbali online. Si tratta di una forma di cyberbullismo atipica, in quanto i messaggi elettronici, violenti e volgari, sono inviati da due contendenti che hanno lo stesso potere, che non necessariamente si frequentano nella vita reale e che si affrontano "ad armi pari", per una durata temporale delimitata dall'attività on line condivisa. Può essere utile sapere che durante la partecipazione alle chat (soprattutto le ragazze) e ai videogiochi interattivi (soprattutto i ragazzi), moltissimi preadolescenti ed adolescenti si "divertono", insultandosi reciprocamente.
- **Haràssment:** Dall'inglese "molestia", consiste in messaggi insultanti e volgari che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso l'uso del computer e/o del videotelefonino. Accanto ad e-mail, sms, mms offensivi, pubblicazioni moleste su blog e spyware per controllare i movimenti on line della vittima, le telefonate mute rappresentano sicuramente la forma di molestia più utilizzata dai cyberbulli, soprattutto nei confronti del sesso femminile.
- **Cyberstalking:** Quando l'harassment diviene particolarmente insistente ed intimidatorio e la vittima comincia a temere per la propria sicurezza fisica, il comportamento offensivo assume la denominazione di cyberstalking, facilmente riscontrabile nell'ambito di relazioni fortemente conflittuali con i coetanei e soprattutto nel caso di rapporti sentimentali interrotti tra pari.
- **Denigration:** a differenza di quanto avviene nel cyberstalking, l'attività offensiva ed intenzionale del cyberbullo, che mira a danneggiare la reputazione e la rete amicale di un coetaneo, può concretizzarsi anche in una sola azione (esempio: pubblicare su un sito una foto ritoccata, diffondere sul web materiale pedopornografico per vendicarsi dell'ex fidanzata, etc.) al fine di ridicolizzarlo, indire una votazione on line per screditare una studentessa.
- **Impersonation:** si tratta della violazione dell'account di qualcuno (ottenendo consensualmente o con frode la password) con appropriazione della sua identità personale, di cui ci si serve per inviare messaggi con l'obiettivo di dare una cattiva immagine della stessa, crearle problemi o metterla in pericolo, danneggiarne la reputazione o le amicizie
- **Outing o trickering:** dopo un periodo di apparente amicizia, nel corso del quale si entra in possesso di informazioni riservate sul conto della futura vittima, che vengono poi pubblicate su un blog o diffuse attraverso e-mail. Quindi, senza alcuna autorizzazione dell'interessato, vengono rivelate e diffuse confidenze spontanee (outing), fotografie riservate ed intime e/o si sollecita "l'amico" a condividere on line dei segreti o informazioni

imbarazzanti su se stesso, un compagno di classe o un docente (trickery) per poi diffonderli ad altri utenti della rete

- **Sexting:** rientra nella categoria dell'outing. Trattasi dell'invio di fotografie a sfondo sessuale via smartphone o altri dispositivi attraverso l'utilizzo della rete Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. Se dette immagini, ottenute tramite la confidenza tra due persone, viene divulgata illegittimamente in rete, si tratta di cyberbullismo.
- **Exclusion:** è l'esclusione intenzionale di un coetaneo da un gruppo online ("lista di amici"), da una chat, da un game interattivo o da altri ambienti protetti da password. Spesso gli studenti per indicare questa prepotenza utilizzano il termine "bannare".
- **Cyberbashing o happy slapping:** è un comportamento criminale che ha inizio nella vita reale (un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano un coetaneo mentre altri riprendono l'aggressione con il videotelefonino) e che poi continua, con caratteristiche diverse, on line: le immagini, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione, possono essere, commentate e votate. Il video "preferito" o ritenuto il più "divertente" viene, addirittura, consigliato.

3. Compito della scuola e della famiglia

a. La scuola

La scuola, innanzitutto, adotta delle misure di natura preventiva miranti a ridurre il rischio individuale, a modificare i meccanismi responsabili del bullismo e a creare un ambiente attento ai bisogni di tutti i ragazzi/e. Si dota, dunque, di misure specificamente dedicate alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

A tal proposito vengono individuati dei **docenti referenti** che, assieme ad un'équipe che andrà a costituire una "**Commissione Operativa**", si adopereranno per:

- raccogliere e diffondere **le buone pratiche** educative e organizzative. Pianificare attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti, la conoscenza e l'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile.
- coordinare le azioni di **monitoraggio** e di **rilevamento** dei consigli di classe, favorendo così l'elaborazione di un modello di policy d'istituto;
- attivare strategie educative per gli eventuali **casi** segnalati, con un apposito modulo, come "a rischio" dal **Consiglio di Classe** interessato.

b. I docenti

Ogni singolo docente deve, per quanto possibile:

- valorizzare nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo, spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni
- definire con la classe regole semplici e certe
- mostrarsi fermo nel condannare ogni atto di intolleranza e sopraffazione
- osservare regolarmente i comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli, sia delle potenziali vittime
- se ha assistito ad un episodio di bullismo registrare l'accaduto, informare tempestivamente il Consiglio di Classe che, a sua volta, informa i referenti per il bullismo e il cyberbullismo per definire soluzioni specifiche condivise.
- intervenire in modo mirato sul potenziale prevaricatore per smuoverne le competenze empatiche e favorire una condivisione delle norme morali.

c. I genitori

Ogni genitore è tenuto a:

- acquisire la conoscenza e la consapevolezza dell'esistenza e della gravità del fenomeno anche partecipando attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- portare attenzione ai comportamenti dei propri figli, stabilendo o riattivando con esse canali di dialogo franco ed aperto, nella consapevolezza della difficoltà rappresentata dall'età evolutiva in cui essi si trovano.
- vigilare sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o di paura);
- conoscere le azioni messe in campo dalla scuola, il codice di comportamento dello studente per collaborare secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- considerare i docenti e il Dirigente Scolastico come alleati nel processo educativo, stabilendo con gli stessi confronto e collaborazione corretti e costruttivi
- conoscere le sanzioni previste dal regolamento

d. Gli alunni:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo espresso consenso del docente

4. Sanzioni scolastiche previste in caso di bullismo e cyberbullismo

Le sanzioni sono una conseguenza dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo **non sono in nessun caso accettati nella nostra scuola.**

1. Segnalazione

Attraverso l'apposito modulo di segnalazione, vengono informati il Dirigente Scolastico e i referenti d'Istituto dell'eventuale caso di bullismo e/o cyberbullismo. Viene quindi effettuata una prima valutazione di quanto riferito, soprattutto in merito alla gravità dell'azione, riconducibile agli aspetti legati al bullismo o cyberbullismo, in modo da evitare di dar seguito a falsi allarmi.

2. Interventi iniziali

Se la segnalazione risulta attendibile, viene convocata la Commissione Operativa, con cui si decide la linea di intervento da seguire, che può portare al coinvolgimento della psicologa. Di seguito vengono convocati i **genitori dell'alunno**. Se non si riescono ad individuare i colpevoli e al proseguire del fenomeno, Il Dirigente scolastico sarà tenuto ad informare la Polizia Postale.

3. Azioni susseguenti

La Commissione Operativa coinvolge, con adeguata azione informativa sul caso verificatosi, il consiglio di classe e il coordinatore di classe, concordano con loro una serie di azioni che comprendono:

- incontri con gli alunni coinvolti e le loro famiglie,
- supporto alla vittima nell'affrontare la situazione segnalata
- interventi /discussione in classe,
- responsabilizzazione degli alunni,
- (ri)stabilire regole di comportamento di classe,
- solo se assolutamente inevitabile, trasferimento a un' altra classe, di vittima e/o colpevoli.

4. Sanzioni disciplinari nei casi acclarati di Bullismo e Cyberbullismo

I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo vengono considerati come **infrazione grave** e vengono sanzionati come segue.

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, con provvedimenti particolarmente incisivi per i fatti di estrema gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Vengono considerate deprecabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo. Per questi casi e se necessario, sarà cura del Dirigente organizzare momenti formativi, coinvolgendo le Forze dell'Ordine,

Sanzioni disciplinari:

- 1) richiamo verbale;
- 2) nota disciplinare, da parte del Coordinatore di classe;
- 3) compito/esercitazione/ricerca sul bullismo, assegnati dal Consiglio di Classe;
- 4) compiti / lavori socialmente utili (massimo 15 giorni);
- 5) temporaneo allontanamento (fino 15 giorni da parte del Consiglio di Classe, oltre 15 giorni, da parte del Consiglio di Istituto);
- 6) eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria, da Parte del Dirigente Scolastico.

Sono sempre previsti la presentazione delle scuse alla persona offesa e il risarcimento dell'eventuale danno materiale.

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica anche fino al termine dell'a.s., con esclusione dallo scrutinio finale, nei casi di legge.

5. Sintesi della procedura d'intervento



